



(10/2015)¹

24.6.2024

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Linee guida per l'applicazione dell'articolo 155 del regolamento del Parlamento

- Visto l'articolo 155 del regolamento,
- visti gli articoli 263, 265, 267 e 277 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti gli articoli 23, 24, 40 e 62 bis dello statuto della Corte di giustizia,

la commissione giuridica, il 24 febbraio 2015, ha approvato le seguenti linee guida:

Procedura

1. Per ogni semestre, la commissione giuridica nominerà un relatore permanente per le controversie.
2. La segreteria terrà il relatore permanente al corrente di tutte le questioni relative alle controversie. I casi potranno essere sollevati dal Servizio giuridico o da un'altra commissione, ma la segreteria potrà anche decidere di propria iniziativa di portare una questione all'attenzione del relatore permanente. Per i casi sollevati da un'altra commissione, la richiesta con cui la commissione in parola chiede alla commissione giuridica di formulare una raccomandazione è corredata del parere del Servizio giuridico sulla base del quale detta commissione ha deciso di formulare la sua richiesta.
3. Il relatore permanente prenderà le sue decisioni basandosi su una nota della segreteria

¹ Quale modificata dalla commissione giuridica il 26.5.2021

e/o del Servizio giuridico.

4. Per tutte le questioni riguardanti le controversie, la commissione voterà a porte chiuse, sulla base della raccomandazione del relatore. Ogni membro potrà chiedere al Servizio giuridico spiegazioni orali su un determinato caso prima della votazione in commissione.
5. Nei casi in cui il termine fissato dalla Corte o dai trattati non consenta di seguire la procedura di cui sopra, potrà essere adottata una decisione con procedura scritta. La questione dovrà quindi essere sottoposta alla successiva riunione della commissione per la ratifica o altra decisione.
6. Nei casi urgenti in cui il Presidente del Parlamento agisca da solo, egli potrà consultare il presidente della commissione giuridica o il relatore permanente, a seconda della disponibilità.
7. Nel formulare raccomandazioni e adottare decisioni, il relatore permanente e la commissione terranno conto delle seguenti linee guida.

Ricorsi per annullamento

8. Il Parlamento ha il diritto di proporre un ricorso per l'annullamento di atti giuridici adottati da altre istituzioni, organi o organismi dell'Unione, destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere.
9. In particolare, il Parlamento dovrebbe proporre un ricorso qualora il Consiglio abbia illegittimamente adottato un atto senza aver proceduto alla codecisione con il Parlamento o senza aver chiesto l'approvazione del Parlamento, secondo quanto prevede la base giuridica pertinente. Lo stesso vale qualora il Consiglio non abbia rispettato forme sostanziali che prevedono la partecipazione del Parlamento, come la consultazione o una nuova consultazione, o l'obbligo di tenere il Parlamento debitamente informato.
10. Allo stesso modo, il Parlamento dovrebbe proporre un ricorso per annullamento avverso eventuali decisioni della Commissione non conformi alla pertinente delega di potere legislativo o al pertinente conferimento di competenze per l'adozione di atti di esecuzione.

Ricorsi per carenza (per "astensione dal pronunciarsi")

11. Il Parlamento dovrebbe proporre un ricorso per carenza qualora vi sia stata una chiara violazione di obblighi stabiliti da atti adottati dal Parlamento stesso, da solo o in codecisione.

Intervento in azioni dirette in cui il Parlamento non è parte

12. Qualora sia in questione la validità di un atto adottato – da solo o in codecisione – dal Parlamento, quest'ultimo dovrebbe intervenire in difesa di tale validità.

13. Qualora non sia in questione la validità di un atto adottato – da solo o in codecisione – dal Parlamento, quest'ultimo non dovrebbe intervenire, a meno che il caso sollevi importanti questioni giuridiche che hanno attinenza anche con il Parlamento.
14. Se invece si tratta di un atto adottato previa approvazione del Parlamento, la commissione potrà decidere caso per caso se sia giustificato un intervento volto a difenderne la validità.
15. Il Parlamento dovrebbe intervenire in un'azione per carenza qualora vi sia stata una chiara violazione di obblighi stabiliti da atti adottati dal Parlamento stesso, da solo o in codecisione.

Presentazione di osservazioni in un procedimento pregiudiziale

16. Qualora sia in gioco, da sola o in combinazione con una questione di interpretazione, la validità di un atto adottato dal Parlamento da solo o in codecisione, il Parlamento dovrebbe presentare osservazioni in difesa di tale validità.
17. Qualora sia in gioco solo l'interpretazione di una disposizione, il Parlamento non dovrebbe presentare osservazioni.

Azioni a favore di deputati al Parlamento europeo o di membri del personale

18. Il Parlamento non dovrebbe intervenire o presentare osservazioni a sostegno degli interessi di singoli deputati al Parlamento europeo o di membri del personale, a meno che il caso abbia un chiaro nesso con l'istituzione.

Azioni nell'interesse di privati cittadini

19. Fatto salvo il punto 13, il Parlamento non dovrebbe intervenire a sostegno degli interessi di privati cittadini.

Presentazione di osservazioni in altre procedure

20. Qualora la Corte di giustizia abbia scritto al Parlamento ai sensi dell'articolo 24 del suo statuto chiedendo informazioni, o ai sensi dell'articolo 62 bis del suo statuto informando il Parlamento di un procedimento di riesame, o ai sensi dell'articolo 196, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura invitando il Parlamento a presentare osservazioni in merito a una domanda di parere presentata in conformità dell'articolo 218, paragrafo 11, del TFUE, il Parlamento dovrebbe rispondere nel caso in cui l'esito della procedura inciderebbe sui suoi interessi ed esso ha una chiara posizione istituzionale da affermare.

Le presenti linee guida sostituiscono le linee guida e le comunicazioni precedenti riguardanti l'applicazione dell'articolo 155.